

TuttoAmbiente S.p.A.

Consulenze, Servizi, Formazione

Prof. Stefano Maglia

Dott. Paolo Pipere

Dott.ssa Miriam Viviana Balossi

Dott.ssa Chiara Zorzino

Dott.ssa Giulia Guagnini

Dott.ssa Silvia Bettineschi

Piacenza, 5 aprile 2017

Spett.le

Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli (ADA)

Viale Andrea Doria 20

20124 Milano (MI)

c.a: Dott.ssa Viviana Casiraghi

OGGETTO: *parere pro veritate in merito alla Vs richiesta del 20 marzo u.s. ed inerente le procedure di pesata dei veicoli fuori uso.*

L'Associazione ADA - Associazione di categoria degli autodemolitori, in collaborazione con le altre componenti della filiera, sta studiando alcune possibili proposte di modifica al D.Lgs. 209/2003. Uno dei problemi che ci siamo posti in questi giorni e che con la presente vogliamo porre alla sua attenzione è la problematica relativa alle corrette procedure da attuare, per l'assegnazione del peso dei Veicoli Fuori Uso (CER 160104) in ingresso al centro di raccolta autorizzato.*

Gli impianti che ricevono rifiuti sono tenuti, una volta accettato il carico, ad indicare sul FIR il peso riscontrato e tale peso deve essere riportato sui registri di carico e scarico dei rifiuti. Tuttavia i rifiuti in parola sono regolati, come è noto, da una Legge specifica e il T.U. D.lgs. 152/06 e s.m.i., all'art.177, recita: "Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti."

I veicoli/rifiuti sono poi espressamente richiamati nell'art. 277, comma 1 lett. c) del medesimo D.lgs. 152/06:

c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE; Nel testo del D.lgs. 209/03, di recepimento della Direttiva 2000/53/CE non vengono fornite disposizioni in riferimento alla corretta indicazione del peso del veicolo fuori uso, né tantomeno nei requisiti del certificato di rottamazione è prevista tale precisazione. Tutto ciò al pari della Direttiva da cui discende. L'unico riferimento su come valutare il peso dei veicoli lo troviamo nella Decisione 293/2005, emanata per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva 2000/53/CE:

"4) Per il calcolo del valore da inserire nella casella sul reimpiego (A), gli Stati membri che non utilizzano il dato sul contenuto presunto di metalli devono applicare il seguente metodo: peso del singolo veicolo (Wi) meno peso del veicolo fuori uso bonificato e demolito (carcassa) (Wb) meno peso dei materiali bonificati e demoliti destinati al recupero, riciclaggio o allo smaltimento finale. Gli Stati membri che ricorrono al contenuto presunto di metalli determinano il valore A (esclusi i componenti metallici) sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli impianti di trattamento autorizzati. Il peso ottenuto a seguito delle operazioni di riciclaggio/recupero/smaltimento è determinato sulla base delle

TuttoAmbiente S.p.A.

Via Cavour, 40, 29121, Piacenza

Tel. 0523/315305 - Fax 0523/319308

www.tuttoambiente.it - consulenze@tuttoambiente.it

dichiarazioni rilasciate dall'impresa di riciclaggio/recupero o raccolta alla quale sono conferiti i materiali, delle bolle di pesatura, di altre forme di registrazione o dei certificati di smaltimento.

Il peso del singolo veicolo (W_i) deve essere calcolato in uno dei seguenti modi:

- i) sulla base del peso del veicolo in servizio indicato nei documenti di immatricolazione (2), oppure
 - ii) sulla base del peso del veicolo in ordine di marcia indicato nel certificato di conformità di cui all'allegato IX della direttiva 70/156/CEE (3) del Consiglio, modificata, oppure
 - iii) se questi dati non fossero disponibili, sulla base del peso indicato nelle specifiche del fabbricante.
- In ogni caso il peso del singolo veicolo non deve comprendere il peso del conducente, che viene fissato a 75 kg, né il peso del carburante, a sua volta fissato a 40 kg. ...

Il quantitativo di veicoli fuori uso in entrata in un impianto di frantumazione è calcolato in base alle bolle di pesatura, alle ricevute o ad altre forme di registrazione. Gli Stati membri devono riferire alla Commissione il numero di campagne di frantumazione effettuate nel loro territorio. I quantitativi effettivamente riciclati/recuperati dei flussi in uscita calcolati (diversi dai metalli) devono essere determinati in base alle dichiarazioni dell'impresa di riciclaggio/recupero o di raccolta alla quale è conferito il materiale, alle bolle di pesatura, ad altre forme di registrazione o ai certificati di smaltimento.”.

Come è evidente l'indicazione della Decisione comunitaria è indirizzata agli Stati membri e quindi per essere applicabile nell'ordinamento nazionale sarebbe necessario un atto nazionale. A questo proposito si tratterebbe del DPCM del 02/12/2008 – Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2009 – in cui è stato indicato un peso statistico 950 kg. da utilizzare:

“11.2.1 Origine del rifiuto

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI.

Se il rifiuto è stato ricevuto, tutto o in parte, da terzi o da altra unità locale dello stesso dichiarante, anche tramite vettore, indicare la quantità totale, espressa in peso, ricevuta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t). La quantità totale deve essere calcolata considerando un peso medio per veicolo pari a 950 kg. Deve, inoltre, essere indicato il numero di veicoli fuori uso ricevuti nell'unità locale ogni anno.”.

Questa indicazione non è stata poi reiterata nei successivi decreti di approvazione delle schede MUD Sulla richiamata normativa si chiede un parere in merito ai seguenti quesiti:

1. Per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente gli impianti di autodemolizione debbono effettuare la pesatura dei veicoli in entrata?
2. In caso affermativo, il valore da riportare sui registri di carico e scarico deve essere quello riscontrato alla pesatura?
3. Nel MUD dell'anno 2016 deve essere indicato il valore di 950 kg per ciascun veicolo anche se differisce da quello indicato sul registro di carico e scarico nel caso che risultasse obbligatorio pesare i veicoli in ingresso?
4. I veicoli ritirati sono accompagnati da FIR (esclusi quelli che vengono consegnati in moto) e quindi tali veicoli-rifiuti devono rispettare la norma del D.Lgs. 152/2006 sui FIR o ne sono esclusi, e cioè se deve essere riscontrato il peso a destino e, in questo caso, si possa indicare il peso statistico (950 kg) di cui al DPCM 02/12/2008 o sia necessario riscontrare il peso reale?
5. Infine seppure non fosse necessario effettuare la pesatura dei veicoli in ingresso sarebbe necessaria, in base alla normativa vigente, la dotazione di sistemi di pesatura per gli impianti di demolizione solo per i rifiuti in uscita, ovvero tutti i rifiuti in uscita potrebbero essere accompagnati dall'indicazione sul FIR di peso da verificare a destino?

NORMA UNI 11448:2012 - con riferimento al peso del veicolo riporta:

“In assenza di sistemi di pesatura, la massa del veicolo può essere ricavata a partire dalla massa del veicolo in servizio indicata nei documenti di immatricolazione sottraendo il peso del conducente, che è fissato a 75 kg e il peso del carburante, a sua volta fissato a 40 kg, come specificato nella Decisione 2005/293/CE. In assenza di sistemi di pesatura, nel caso in cui si usi un peso statistico, per i veicoli M1, N1, L2 il peso può essere stimato in 950 kg.”.

In riferimento ad alcuni dubbi Normativi rilevati, il Ns. quesito è riferito alla possibilità di attribuire il peso del Veicolo fuori uso in riferimento alle disposizioni del D.lgs. 209/03 “come norma speciale”, in virtù di quanto indicato all'art 177 comma 3 del D.lgs. 152/06 dove viene espressamente “fatta salva” l'applicazione delle stesse norme speciali.

Nel D.lgs. 209/03 non si parla mai di peso veicoli se non per il raggiungimento degli obiettivi (per tale disposizione è stata emanata la Decisione europea 2005/293/CE dove si richiede la pesatura espressa solo per gli impianti di frantumazione e di recupero/riciclaggio di materiali a cui vengono conferiti i materiali derivanti, e mai menzionato il centro di demolizione).

Alla luce degli illustrati riferimenti normativi, è stata posta in dubbio anche l'applicazione del comma 4° dell'art. 258 del D.lgs. 152/06 (chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indica dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro) in riferimento ai trasporti di veicoli fuori uso effettuati con

formulario contenente riportato il peso attribuito secondo le indicazioni della Decisione 2005/293/CE (derivanti comunque da fonti documentali certe – es. peso della massa da libretto di circolazione ecc.) e non secondo una “pesatura effettiva” del carico in arrivo al centro di raccolta.

1. Le norme in tema di pesatura dei veicoli fuori uso

Sia la norma speciale costituita dal **D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209¹** sia l'**art. 231 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152²**, recante la disciplina dei veicoli fuori uso non assoggettati alle disposizioni del D.Lgs. 209/2003, **nulla dispongono in ordine alla misurazione del peso del veicolo in ingresso negli impianti.**

In particolare, l'Allegato I del D.Lgs. 209/2003 recante *“Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso”* pur determinando la dotazione infrastrutturale del centro di raccolta o dell'impianto, così come i criteri di gestione dei medesimi, non prescrive la presenza di una pesa, né impone di misurare il peso dei veicoli in ingresso nel centro di raccolta o nell'impianto.

A questo proposito deve essere considerato che la maggior parte delle **autorizzazioni dei centri di raccolta degli autoveicoli fuori uso** non prevedono la presenza della pesa e nelle prescrizioni si limitano a richiamare l'obbligo di corretta tenuta del registro di carico e scarico. Tali autorizzazioni potrebbero aver generato un legittimo affidamento in merito alla possibilità di rilevare il peso dai documenti del veicolo fuori uso e non da un'effettiva misurazione dello stesso. Al riguardo, inoltre, le *“Linee guida sul trattamento dei veicoli fuori uso. Aspetti tecnologici e gestionali”* pubblicate dall'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e i servizi tecnici (APAT) nel 2004 rilevavano che: *“Una delle principali problematiche sollevate dagli operatori riguarda la difficoltà degli autodemolitori di compilare la parte relativa alle quantità di rifiuti in ingresso agli impianti (CER 160104), in quanto gli impianti stessi sono al momento, per la grande maggioranza, sprovvisti di sistemi di pesatura. La soluzione proposta prevede una valutazione del peso del veicolo “a priori”, attraverso una stima del peso medio. Al fine di evitare interpretazioni fuorvianti da parte dei dichiaranti la nuova scheda prevede che la quantità totale di rifiuti debba essere calcolata, considerando un peso medio per veicolo pari a 950 kg. Tale valore è stato concordato con gli operatori sulla*

¹ *“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003 – S.O. n. 128 ed in vigore dal 22 agosto 2003.

² *“Norme in materia ambientale”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96, ed in vigore dal 29 aprile 2006.

base dei dati esistenti in letteratura relativamente ai pesi medi dei veicoli radiati nell'ultimo biennio”.

Sul punto è altresì necessario richiamare la **Decisione 2005/293/CE**³ che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella Direttiva 2000/53/CE, e che è espressamente rivolta agli Stati membri (art. 4).

Tale provvedimento contiene indicazioni utili per la valutazione della necessità o meno della pesatura dei veicoli in ingresso agli impianti di autodemolizione.

Il terzo Considerando della decisione, infatti, chiarisce che: *«è possibile garantire la massima accuratezza del calcolo degli obiettivi solo se il denominatore utilizzato per tale calcolo si basa sul numero di veicoli fuori uso che entrano in un sistema di trattamento di uno Stato membro».*

Il quarto Considerando afferma il principio secondo il quale: *«per garantire un equilibrio tra i rischi di imprecisione e l'onere amministrativo richiesto per ottenere dati precisi, gli Stati membri possono determinare il quantitativo di metalli dei veicoli fuori uso che sarà recuperato in base al contenuto presunto di metalli dei veicoli».*

Il quinto Considerando della decisione precisa che: *«il peso del singolo veicolo deve poter essere determinato in base a dati facilmente reperibili e presentati in un formato standard».*

Il sesto Considerando, inoltre, specifica che: *«il carburante estratto durante la demolizione non deve essere considerato nel calcolo degli obiettivi, perché non tutti gli Stati membri dispongono di informazioni affidabili sul quantitativo di carburante contenuto nei veicoli fuori uso. Per verificare il rispetto degli obiettivi è necessario utilizzare un quantitativo medio per tutta l'ue, che consenta di armonizzare, per quanto possibile, i metodi di calcolo e garantire la comparabilità degli obiettivi raggiunti nei singoli Stati membri».*

Le indicazioni esposte conducono pertanto a ritenere che la Decisione, al fine di *“garantire un equilibrio tra i rischi di imprecisione e l'onere amministrativo richiesto per ottenere dati precisi”, ritenga ammissibile un calcolo del peso del veicolo fuori uso, «determinato in base a dati facilmente reperibili e presentati in un formato standard», e*

³ “Decisione della Commissione, del 1o aprile 2005, che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso”, pubblicata sulla GUCE n. L94 del 13 aprile 2005.

non la puntuale misurazione del peso del medesimo.

Analogamente le indicazioni contenute nell'Allegato della Decisione sono relative al "calcolo" del peso del singolo veicolo fuori uso da bonificare e non alla puntuale misurazione dello stesso: *«il peso del singolo veicolo (wi) deve essere calcolato in uno dei seguenti modi:*

- i) sulla base del peso del veicolo in servizio indicato nei documenti di immatricolazione (), oppure*
- ii) sulla base del peso del veicolo in ordine di marcia indicato nel certificato di conformità di cui all'Allegato IX della Direttiva 70/156/CEE⁴ ..., oppure iii) se questi dati non fossero disponibili, sulla base del peso indicato nelle specifiche del fabbricante. In ogni caso il peso del singolo veicolo non deve comprendere il peso del conducente, che viene fissato a 75 kg, né il peso del carburante, a sua volta fissato a 40 kg».*

Ciò posto si segnala ulteriormente che il **D.P.C.M. 17 dicembre 2014⁵**, che definisce i contenuti informativi del **Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)** da utilizzare nel 2017 per effettuare la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti riferita al 2016, **non contiene alcuna indicazione in merito alla possibilità di utilizzare un peso medio pari a 950 kg per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso** (diversamente dall'abrogato D.P.C.M. 2 dicembre 2008).

Nel MUD deve essere riportato il peso indicato sul registro di carico e scarico, sia nel caso in cui sia stato rilevato dal libretto di circolazione sia nel caso in cui sia stato effettivamente misurato. Il registro di carico e scarico, infatti, costituisce lo strumento per rilevare i dati funzionali all'obbligo di comunicazione annuale al catasto dei rifiuti. A questo proposito deve essere ricordato che l'Allegato C sezione C-1 (Descrizione tecnica mod. "A" produttore/recuperatore/smaltitore/trasportatore/intermediari e commercianti detentori) del D.M. 1 aprile 1998, n. 148⁶, definendo le informazioni da riportare nel registro dispone che: *«c) Nella terza colonna devono essere trascritti i dati*

⁴ Tale Direttiva è stata abrogata dalla Direttiva 2007/46/CE (*"Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli"*, pubblicata sulla GUCE n. L263 del 9 ottobre 2007), il cui Allegato IX contiene il *"Certificato di conformità CE per veicoli completi/completati"*.

⁵ *"Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2015"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014 – S.O. n. 97.

⁶ *"Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998 ed in vigore dal 13 giugno 1998.

relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico in Kg o in litri o in metri cubi», ammettendo pertanto che le annotazioni relative ai rifiuti presi in carico dagli impianti autorizzati possano essere effettuate non necessariamente indicandone il peso ma anche usando i litri o i metri cubi. Tale previsione, però, mal si concilia con l'obbligo previsto dal citato D.P.C.M. di indicare il peso dei rifiuti presi in carico dagli impianti di trattamento autorizzati.

Con specifico riferimento all'indicazione del peso dei rifiuti costituiti da veicoli fuori uso le istruzioni di compilazione contenute nel D.P.C.M. citato specificano che:

Sino alla definitiva entrata a regime del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 così come modificato dal D.Lgs. 205 del 3 dicembre 2010, i dati da riportare nella Comunicazione veicoli fuori uso devono essere desunti dalle registrazioni effettuate nel registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006. Ove ciò non fosse possibile, i dati richiesti dovranno essere desunti da altri registri la cui tenuta presso l'impresa sia obbligatoria. In ultima analisi, nel caso in cui gli operatori non siano in grado di desumere dalle registrazioni effettuate la quota di veicoli disciplinati dal D.lgs. 209/2003 è possibile effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile. Tale calcolo dovrà essere allegato al registro di carico e scarico.

Anche in questo caso, pertanto, il D.P.C.M. ammette che la determinazione del peso dei veicoli fuori uso possa essere desunta da *“altri registri la cui tenuta presso l'impresa sia obbligatoria”*.

Nella **Circolare GAB/DEC/812/1998**⁷, relativa alla compilazione dei registri e dei formulari, si legge altresì che:

“g) i soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'articolo 46, del decreto legislativo n. 22/1997⁸, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al decreto ministeriale n. 148/1998 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla medesima attività ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 22/1997. I medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285⁹, che deve essere vidimato dalla questura competente.

Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione.

Pertanto, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici connessi all'annotazione in entrambe i registri della presa in carico e dello scarico dei veicoli avviati a

⁷ “Circolare 4 agosto 1998 del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 dell'11 settembre 1998.

⁸ Tale Decreto (c.d. Decreto Ronchi) è stato abrogato dal D.L.vo n. 152/2006.

⁹ “Nuovo codice della strada”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 – S.O. n. 74 ed in vigore dal 1 gennaio 1993. Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 reca il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 – S.O. n. 134 ed in vigore dal 1 gennaio 1993).

demolizione, si ritiene che i soggetti che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 22/1997, possono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità:

- *la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull'apposito registro di entrata e uscita previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. In tali caso il "numero di registro" da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a demolizione, sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- *sul registro di carico e scarico previsto dal decreto ministeriale n. 148/1998, di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione. In tali casi il numero di registro da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto ministeriale n. 148/1998.*

Analogamente i concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel predetto registro di cui al Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285”.

2. Conclusioni

In via preliminare è opportuno ribadire che le norme speciali in tema di veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209/2003 e artt. 231 e ss., D.Lgs. 152/2006) nulla dispongono relativamente alla pesatura dei veicoli in ingresso agli impianti; le stesse autorizzazioni dei centri di raccolta di veicoli fuori uso generalmente non prevedono, per quanto è stato possibile verificare, la presenza di uno strumento di pesatura. A ciò si aggiunge il disposto della Decisione 293/2005/CE, che a quanto risulta costituisce un provvedimento - sebbene risalente - ad oggi ancora vigente ed applicabile, e che individua criteri di calcolo del peso dei veicoli fuori uso, sebbene a fini statistici (si noti, peraltro, che tale provvedimento ha come destinatari gli Stati membri dell'UE, e non persone fisiche o aziende specifiche).

Le succitate disposizioni speciali mal si conciliano, tuttavia, con le norme generali che disciplinano la tenuta della documentazione inerente la gestione dei rifiuti, che prevedono il riscontro del peso del rifiuto presso l'impianto di destino (anche se, a rigore, ciò è sicuramente imposto dalla logica di compilazione del FIR da parte del

gestore dell'impianto di trattamento, mentre il D.M. 148/1998 sul registro ammetterebbe anche un'indicazione del volume del rifiuto e non del peso).


A fronte di tale situazione di incertezza normativa, ed in relazione agli specifici aspetti oggetto di quesito, si segnala quanto segue:

1. in virtù dell'insieme delle disposizioni speciali (che dal punto vista interpretativo prevalgono rispetto alle norme di portata generale) che regolamentano la gestione dei veicoli fuori uso (D.Lgs 209/2003, artt. 231 e ss., D.Lgs. 152/2006, Decisione 293/2005/CE), ed in ragione del fatto che le stesse autorizzazioni dei centri di raccolta solitamente non prevedono la presenza di uno strumento di pesatura, è possibile sostenere che non sia necessario procedere all'effettiva pesatura del veicolo in ingresso all'impianto (in merito v. successivo punto n. 2). Si fa notare, a questo proposito, che un margine di dubbio e dunque di rischio comunque sussiste in quanto, com'è noto, le norme generali in tema di documentazione inerente la gestione dei rifiuti impongono la pesatura dei rifiuti ed il controllo del peso a destino: il riferimento, in particolare, è alle norme in tema di FIR e di SISTRI, che prevedono la verifica puntuale del peso dei rifiuti, e la cui inosservanza potrebbe comportare l'applicazione della sanzione contenuta nell'art. 258, comma 4, D.Lgs n. 152/2006¹⁰;
2. In virtù di quanto riportato nel precedente punto n. 1, si fa notare che il peso da indicare nel registro di carico e scarico potrà essere calcolato in base ai criteri indicati nella Decisione 293/2005/CE, e comunque con la migliore accuratezza possibile, oppure indicando il volume del medesimo (possibilità espressamente prevista dal D.M. 148/1998). In aggiunta a ciò, si segnala anche l'indicazione contenuta nella Circolare GAB/DEC/812/1998. Secondo tale provvedimento, posto che gli impianti di autodemolizione devono altresì tenere il registro di cui Regolamento del D.L.vo n. 285/1992 ed al fine di evitare appesantimenti burocratici, è possibile non annotare sul registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190, D.L.vo n. 152/2006 la presa in carico dei veicoli da demolire in ingresso all'impianto. Tale annotazione dovrà invece essere effettuata solo sul

¹⁰ Si rammenta, a questo proposito, che l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal SISTRI, contenute negli artt. 260-bis e 260-ter del D.L.vo n. 152/2006 è stata da ultimo fissata per il 31 dicembre 2017 (v. D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, c.d. Decreto Milleproroghe); per quanto specificamente attiene le sanzioni contenute nell'art. 260-bis, commi 1 e 2 (applicabili a decorrere dal 1 aprile 2015 e riguardanti rispettivamente l'omessa iscrizione e l'omesso versamento del contributo), con il medesimo Decreto Milleproroghe è stata disposta fino al 31 dicembre 2017 la riduzione del 50%.

registro di entrata ed uscita ai sensi del D.L.vo n. 285/1992, con conseguente necessità di annotare sul registro *ex art. 190* succitato solo le operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione. Occorre altresì sottolineare che, sebbene la Circolare non costituisca di per sé un atto giuridico vincolante, la stessa può essere altresì valutata come un elemento a supporto della non necessità di procedere alla pesatura dei rifiuti in ingresso all'impianto (v. precedente punto n. 1);

3. Il D.P.C.M. 2 dicembre 2008 è stato abrogato dai successivi provvedimenti in materia, i quali non hanno mai riproposto il dato statistico di 950 kg ivi indicato da riportare nel MUD. Il peso che dovrà essere indicato nel MUD dovrà essere quello ricavato dal registro di carico e scarico secondo quanto indicato nel precedente punto n. 2;
4. e 5. Non v'è alcuna norma che preveda, per il produttore iniziale o il nuovo produttore di un rifiuto, l'obbligo di dotarsi di una pesa o di una bilancia, pertanto è senz'altro possibile stimare con la maggiore precisione possibile il peso del rifiuto avvalendosi della possibilità di far verificare il peso presso l'impianto di destinazione oppure indicare il volume del medesimo.


Prof. Stefano Maglia